



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI

Presidente

Francesca Paola ANELLI

Consigliere

Antonio DANDOLO

Consigliere

Giovanni GUIDA

Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Bussi Sul Tirino (PE)**,

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 02.07.2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;



visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e Integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6;

vista l'ordinanza del 21 luglio 2020, n. 32/2020, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Con deliberazione del 30 maggio 2016, n. 22/SEZAUT/2016/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2015 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data del 1° dicembre 2016, con deliberazione n. 232/2016/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2015 al 30 gennaio 2017, successivamente prorogato al 28 febbraio 2017, con deliberazione del 26 gennaio 2017, n. 3/2017/INPR.

1.1. Con deliberazione del 30 marzo 2017, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2016 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli enti locali. In data 14 settembre 2017, con deliberazione n. 131/2017/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2016 al 20 dicembre 2017.

1.2. Con deliberazione del 24 luglio 2018, n. 16/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario al rendiconto 2017 per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali. In data 7 febbraio 2019, con deliberazione n. 5/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2017 al 30 marzo 2018, poi differito al 30 aprile 2019, con deliberazione 44/2019/INPR dell'11 aprile 2019.

1.3. Con deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, sono state approvate le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella



predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2018. In data 27 settembre 2019, con deliberazione n.114/2019/INPR, la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020.

2. L'Organo di revisione del comune di Bussi Sul Tirino (PE) - 2547 abitanti, ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015 e 2016 mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2017, protocollo n. 884 e in data 20 dicembre 2017, protocollo n. 3685 e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018 mediante sistema applicativo Con.TE, rispettivamente in data 30 marzo 2019, protocollo n. 1194 - seconda versione in data 15 novembre 2019, prot. n. 4055 - e in data 22 gennaio 2020, protocollo n. 408.

2.1. Con nota istruttoria del 21 maggio 2020, protocollo n. 3046, questa Sezione di controllo ha richiesto al comune di Bussi Sul Tirino (PE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016- 2017- 2018 e al riaccertamento straordinario dei residui:

- Trasmissione delle relazioni redatte dall'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto di gestione e sullo schema del rendiconto per le annualità 2015 e 2016;
- Costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- Ripiano disavanzi;

2.2. Con note del 25 maggio 2020, del 26 maggio 2020 e del 17 giugno 2020, assunte in pari data al protocollo della Sezione, rispettivamente n. 3082, n. 3096 e n. 3356 l'Ente ha dato riscontro alle richieste istruttorie.

DIRITTO

1. L'articolo 148-bis del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'articolo 148-bis del decreto lgs n. 267/2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare



danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161/2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del comune di Bussi Sul Tirino (PE) l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare. Il Magistrato istruttore ha, tuttavia, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente, al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione, la gestione di fondi e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti - anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

2.1. Con nota istruttoria del 21 maggio 2020, questa Sezione di controllo ha richiesto al comune di Bussi Sul Tirino (PE) delucidazioni e documentazione integrativa in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017-2018 e al riaccertamento straordinario dei residui. Con note del 25 maggio 2020, del 26 maggio 2020 e del 17 giugno 2020, come sopra ricordato, l'Ente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria.



2.2. Nell'esercizio 2014 l'Ente ha conseguito un avanzo di amministrazione pari ad € 327.256,66. Le procedure relative al riaccertamento straordinario dei residui sono state attivate all'01.01.2015. Dall'analisi della deliberazione di Giunta n. 6 del 16.05.2015, avente ad oggetto *"Riaccertamento straordinario dei residui al 1.01.2015 ex art. 3, comma7, d.lgs. n. 118/2011"*, è emerso che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui il totale di parte disponibile all' 01.01.2015, è pari ad € - 769.363,38.

Nel periodo considerato l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti può essere riassunto nella tabella che segue:

	Riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015	2015	2016	2017	2018
	euro	euro	euro	euro	euro
AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	-724.706,10	682.331,76	692.735,18	800.872,95	605.237,17
PARTE ACCANTONATA	44.657,28	473.423,96	497.609,55	481.637,36	340.810,68
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità	44.657,28	473.423,96	496.308,08	480.335,89	319.508,68
Altri accantonamenti			1.301,47	1.301,47	1.302,00
Fondo Contenziosi					20.000,00
PARTE VINCOLATA		399.072,11	355.975,54	134.132,44	55.500,00
di cui Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		345.599,65	255.000,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti		45.020,37	92.523,45	134.132,44	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (specificare)		8.452,09	8.452,09		55.500,00
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI				255.000,00	137.896,70
PARTE DISPONIBILE	-769.363,38	-190.164,31	-160.849,91	-69.896,85	71.029,79

2.3. Dall'analisi della documentazione inviata dal Comune non sono risultati evidenti i criteri di calcolo utilizzati dall'Ente per la quantificazione del FCDE, pertanto, con nota istruttoria del 21 maggio 2020, è stata chiesta, tra l'altro, la trasmissione delle relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2015 e 2016 e la trasmissione dei prospetti di calcolo del FCDE per il periodo in esame, compreso il riaccertamento straordinario dei residui.

Il Responsabile del Servizio finanziario, nel dare riscontro alla richiesta istruttoria, con nota del 25 maggio 2020, ha trasmesso le Relazioni dell'Organo di revisione richieste.

A seguito dell'esame della documentazione inviata dall'Ente è emerso quanto di seguito riportato: *"nel 2015 l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. Tale fondo è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato: FCDE accantonato al risultato di amministrazione all'1.1.2015 euro 44.768; utilizzi FCDE per cancellazione crediti inesigibili euro 44.768; FCDE definitivamente accantonato nel bilancio di previsione euro 37.252,76; plafond disponibile per accantonamento FCDE euro 37.522,76."*

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media

delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. Il fondo calcolato è pari a 57.423,96 parte accantonata al risultato di amministrazione 2015. Avendo l'Ente optato in sede di bilancio di previsione 2015 per una percentuale di accantonamento del 36% pari ad un importo € 37.252,76, l'ente così come indicato dal revisore ha provveduto a integrare il fondo inizialmente previsto in bilancio.

Inoltre, dalla deliberazione n.11 del 13.06.2026 avente ad oggetto "Riapprovazione risultanze finanziarie- esercizio 2015- ripartizione dell'avanzo di amministrazione" e dall'annesso parere dell'Organo di revisione è emerso che, vista l'iscrizione in bilancio dei crediti vantati verso ACA, in via prudenziale si è ritenuto opportuno accantonare a FCDE l'ulteriore somma pari a € 416.000,00.

Nel 2016, l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. Si analizzano di seguito le poste che compongono il fondo crediti di dubbi esigibilità: tares - dall'analisi dei dati si evidenzia una riscossione in conto residui pari ed 91,89%, per il complemento a 100 residuano 8,11% pari ad accantonamento di € 21.133,84; depurazione - dall'analisi dei dati si evidenzia una riscossione in conto residui pari ed 30,95%, per il complemento a 100 residuano 69,05% pari ad accantonamento di € 5,809,05; proventi acquedotto - dall'analisi dei dati si evidenzia una riscossione in conto residui pari ed 36,68%, per il complemento a 100 residuano 63,32% pari ad accantonamento di € 28.150,58; indennizzi ACA - dall'analisi dei dati si evidenzia una riscossione in conto residui pari ed 9,54%, per il complemento a 100 residuano 90,46% pari ad accantonamento di € 416.000/00; fitti reali - dall'analisi dei dati si evidenzia una riscossione in conto residui pari ed 21,26%, per il complemento a 100 residuano 78,74% pari ad accantonamento di € 25.184,61".

Inoltre, nel 2017 l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. "Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario. In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 480.336,89. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro.... e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio;
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE;
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di debiti crediti, ai sensi dell'art 230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero;



5) dell'accantonamento e della consistenza del FCDE, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui effettivi sia di competenza dell'esercizio cui al riferisce il rendiconto sia negli esercizi precedenti.

FCDE a rendiconto € 480.335,89

Avanzo di amministrazione € 800.872,95;

Avanzo di amministrazione vincolato € 134.132,44;

Dalla analisi eseguita si nota come il fondo crediti di dubbia esigibilità per l'accantonamento minimo risulta essere di euro 64,335,89. In seguito a giusta ricognizione dei crediti da riscuotere in virtù del concordato ACA, si è ritenuto di accantonare un valore superiore".

Nel 2018 l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il metodo semplificato.

Il Responsabile del Servizio finanziario con risposta istruttoria integrativa del 26 maggio 2020, ha trasmesso i seguenti prospetti di calcolo del FCDE:

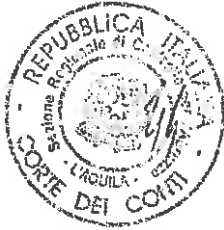
	riaccertamento	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Totale residui attivi al 31.12		852.486,15	1.017.445,54	961.212,02	877.497,27
Importo FCDE calcolato		635.428,19	688.157,00	565.834,63	383.271,93
Importo minimo FCDE rendiconto	44.657,28	473.423,96	496.308,08	480.335,89	319.508,68



Esercizio 2015

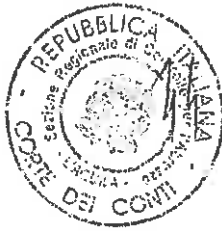
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' a RENDICONTO

Capitolo 39 1 I.C.I. Accertamenti anni pregressi										
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Categoria 08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)										
Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Eventuale % di riduzione	Residui attivi al 1° gennaio ridotti	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	% Accantonamento (100% - media%)	Totale residui attivi al 31/12/2015	Importo FCDE calcolato	Importo minimo FCDE rendiconto	% abbattimento
	a	b	$c = a - (b \cdot a)$	d	$e = d / c$	$f = 100 - e$ Se $f > 0$, altrimenti 0	g	$h = g \cdot i$	i	$l = i / h$
Esercizio 2011	0,00	0,00 %	0,00	0,00						
Esercizio 2012	5.000,00	0,00 %	5.000,00	0,00						
Esercizio 2013	5.490,14	0,00 %	5.490,14	0,00						
Esercizio 2014	0,00	0,00 %	0,00	0,00			R 0,00	0,00	0,00	0,00 %
Esercizio 2015	0,00		0,00	0,00			C 0,00	0,00	0,00	0,00 %
			10.490,14	0,00	0,00 %	100,00 %	T 0,00	0,00	0,00	



Esercizio 2016

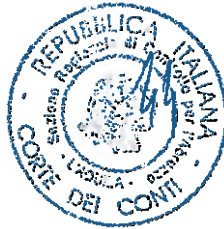
Capitolo 52 1 TARES - TARI										
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati										
Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani										
Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Eventuale % di riduzione	Residui attivi al 1° gennaio ridotti	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	% Accantonamento (100% - media%)	Totale residui attivi al 31/12/2016	Importo FCDE calcolato	Importo minimo FCDE rendiconto	% abbattimento
	a	b	$c = a - (b \cdot a)$	d	$e = d / c$	$f = 100 - e$ Se $f > 0$, altrimenti 0	g	$h = g \cdot f$	i	$l = i / h$
Esercizio 2012	0,00	0,00 %	0,00	0,00						
Esercizio 2013	0,00	0,00 %	0,00	0,00						
Esercizio 2014	225.128,01	0,00 %	225.128,01	189.007,59						
Esercizio 2015	74.402,16		74.402,16	74.402,16			0,00	0,00	0,00	0,00 %
Esercizio 2016	145.781,63		145.781,63	145.781,63			260.589,95	21.133,84	21.133,84	100,00 %
			445.311,80	409.191,38	91,88 %	8,11 %	260.589,95	21.133,84	21.133,84	



CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' a RENDICONTO

(Esercizio 2018)

Capitolo 39		1 I.C.I. Accertamenti anni pregressi								
Titolo		1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia		101 Imposte, tasse e proventi assimilati								
Categoria		08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)								
Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Eventuale % di riduzione	Residui attivi al 1° gennaio ridotti	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	% Accantonamento (100% - media%)	Totale residui attivi al 31/12/2018	Importo FCDE calcolato	Importo minimo FCDE rendiconto	% abbattimento
	a	b	$c = a - (b \cdot a)$	d	$a = d / c$	$f = 100 - e$ Se $f > 0$, altrimenti 0	g	$h = g \cdot i$	i	$l = i / h$
Esercizio 2014	0,00	68,51 %	0,00	0,00						
Esercizio 2015	0,00	68,51 %	0,00	0,00						
Esercizio 2016	0,00	68,51 %	0,00	0,00						
Esercizio 2017	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00 %
Esercizio 2018	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00 %
			0,00	0,00		100,00 %	T	0,00	0,00	



2.4. Si rende necessario pertanto ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del dl. 102 del 31 agosto 2013, prevede che la disciplina dell'armonizzazione contabile impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di *"un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili"*.

2.5. Si richiama, pertanto, il Comune di Bussi Sul Tirino (PE) alla necessità di continuare a porre in essere un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

2.6. In merito al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e ai successivi disavanzi ordinari, con nota istruttoria del 21 maggio 2020 è stato chiesto, tra l'altro, di specificare le modalità utilizzate per il ripiano del disavanzo ordinario di amministrazione che, seppur con andamento decrescente, si è registrato nel triennio 2015 - 2017, preso atto di quanto riportato nella deliberazione consiliare di ripiano del disavanzo straordinario dei residui, n. 9 del 22.06.2015 (n. 30 rate da € 25.645,45).

Inoltre, si è chiesto di specificare, in merito agli accantonamenti obbligatori sul risultato di amministrazione, la composizione della voce *'altri accantonamenti'* e della voce *'vincoli formalmente attribuiti dall'ente'*.

Il Responsabile del Servizio finanziario nel dare riscontro alla richiesta istruttoria, con nota del 17 giugno 2020, assunto in pari data al protocollo della Sezione n. 3356 ha relazionato che: *"In riferimento all'esame dei questionari relativi ai rendiconti e al riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 16/06/2015 si è proceduto alla riapprovazione del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 che ha evidenziato un risultato di amministrazione negativo pari ad euro -769.363,38. Con deliberazione n. 9 del 22/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di rientro in trenta quote annuali di euro 25.645,45 ciascuna. L'Avanzo di amministrazione, determinato negli anni dal 2013 al 2018, è sempre stato positivo e mai si è aggiunto in questi anni un nuovo disavanzo. Il dato negativo relativo alla residua parte disponibile del risultato di amministrazione, nel periodo considerato 2015/2017, altro non è che la volontà che ha animato l'Ente*



nell'accantonare nel FCDE somme maggiori rispetto a quelle dovute, al fine di salvaguardare la buona gestione dell'Ente. Infatti, fin dal 2015 sono state accantonate nel FCDE euro 416.000,00 in aggiunta a quelle dovute pari ad euro 57.423,96. La maggiore somma accantonata è rappresentata dal credito vantato dall'Ente a carico dell'azienda ACA spa (Azienda Comprensoriale Acquedottistica) per la quale all'epoca, non essendo definito il concordato preventivo del tribunale, si potevano nutrire dubbi sulla effettiva esigibilità dello stesso credito. Questa è stata la logica che ha spinto l'Ente a garantire un accantonamento più sostanzioso negli anni di cui trattasi, fino a quando, a seguito del Concordato trasmesso dal Commissario Giudiziale dottor Guglielmo Lancasteri, l'azienda ha finalmente cominciato a pagare regolarmente il proprio debito. In linea di massima, al fine di azzerare la residua quota parte negativa dell'avanzo disponibile, (derivante esclusivamente dal riaccertamento straordinario dei residui), si è gestito sempre all'insegna del risparmio determinando economie di bilancio. Relativamente agli "atri accantonamenti" dal 2016 al 2018, si precisa che trattasi dell'indennità di fine mandato del Sindaco. Per quanto attiene alle voci "vincoli formalmente attribuiti dall'Ente" per gli anni 2015, 2016 e 2018, si precisa che trattasi di indennità dovute al personale dipendente per contrattazione collettiva CCNL e indennità di risultato. Nel rendiconto 2018, pur non ricorrendone i presupposti, ma sempre spinti dalla volontà di salvaguardare l'Ente, sono state accantonate anche euro 20.000,00 per fondo contenziosi. Al solo fine di rappresentare la corretta gestione dell'Ente, si comunica che è già stato approvato il rendiconto di gestione per l'anno 2019 che sarà presentato al Consiglio Comunale il prossimo 30/06/2020. Il risultato di amministrazione determinato è pari a euro 517.256,75 e sono risultati positivi anche i nuovi equilibri di bilancio, di competenza e complessivi".

2.7. Preme ricordare che l'art. 187 Tuel, tra l'altro, precisa che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati», e al primo comma stabilisce che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ad accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale). Dalla lettera della norma testé richiamata emerge, dunque, che - al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio - anche se un ente registra un risultato di amministrazione formale positivo esso debba comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anche esso positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione.

A regime (ossia, per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'art. 188 Tuel. Quando il disavanzo



è emerso in sede di riaccertamento straordinario all' 1.1.2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011".

In ossequio al decreto Mef l'eventuale disavanzo (la voce 'totale parte disponibile' del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. 118/2011 che riporta un valore negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli. Ne deriva che, mentre «la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014» deve essere ripianata «dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l'eventuale 'maggior disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito- e solo quello- può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef 02.04.2015 in non più di 30 esercizi ai sensi dell'art. 3, co 16 d.lgs. 118/2011. Il ripiano del maggior disavanzo emerso all'01.01.2015 deve essere verificato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto 2015 (e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi) ai sensi dell'art. 4 del decreto Mef 2.04.2015. Nel dettaglio, il citato articolo prevede quanto segue: «1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli



enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2.8. Per quanto sopra esposto, si raccomanda di porre attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente. A tale proposito, si sottolinea che la parte disponibile del risultato di amministrazione deve appresentare l'intero disavanzo dell'ente, indipendentemente dalla sua origine e dalle diverse tempistiche di ripiano legislativamente previste (ordinario, da riaccertamento straordinario, ecc.).

3. All'esito dell'Istruttoria svolta, si osserva che l'ente consegue, nel quadriennio 2015 - 2018, un saldo di parte corrente, rispettivamente di € 936.069,02, € 136.963,04, € 81.257,83 ed € 40.628,33, quest'ultimo ottenuto con l'utilizzo di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge, per € 81.000,00.

Nel periodo considerato l'Ente ha scontato la quota annuale del ripiano prodotto dal disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad euro 25.645,30.

Infine, l'equilibrio di parte capitale risulta positivo nel periodo considerato. L'Ente utilizza l'avanzo di amministrazione vincolato per spese di investimento, destinato, come specificato dall'organo di revisione, al finanziamento della indennità di esproprio per la realizzazione dei MAP.

Si evidenzia, tuttavia, che il Comune copre, nel biennio 2016-2017, parte della spesa corrente con risorse eccezionali. Dal prospetto sulle entrate e spese correnti 2016 aventi carattere non ripetitivo, riportato nelle relazioni dell'Organo di revisione, emerge, infatti, l'utilizzo di entrate eccezionali per la copertura di spese correnti per un importo complessivo pari a € 482.401,27 (contributo rilascio permessi per costruire € 8.036,05, entrate eventi calamitosi € 474.365,22) con una differenza, rispetto all'ammontare delle



spese correnti straordinarie, (€ 2.973.548,33), pari a € -2.491.147,06. Tale differenza incide negativamente sul risultato di parte corrente.

Dal prospetto sulle entrate e spese correnti 2017 aventi carattere non ripetitivo, riportato nelle relazioni dell'Organo di revisione, emerge l'utilizzo di entrate eccezionali per la copertura di spese correnti per un importo complessivo pari a € 321.296,09 (entrate titoli abitativi edilizi € 10.000,00, entrate eventi calamitosi € 311.296,09) con una differenza, rispetto all'ammontare delle spese correnti straordinarie, (€ 4.445.735,74), pari a €- 4.124.439,65. Tale differenza incide negativamente sul risultato di parte corrente.

3.1. La Sezione, ricorda che ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.): principi di sana e corretta gestione impongono di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

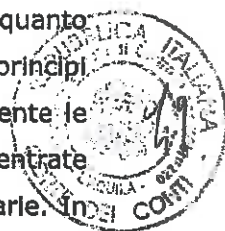
L'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte rischiosità per l'equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

3.2. Si ricorda, altresì, che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

3.3. Per quanto sopra esposto l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte ad assicurare, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l'Organo di revisione del Comune a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

4. Nel periodo considerato il Comune presenta un fondo cassa come di seguito riportato; non risulta aver fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria e utilizza entrate a specifica destinazione per la copertura delle spese correnti nelle annualità 2015, 2016 e 2017



rispettivamente per € 4.114.565,90 (spese € 2.497.634,40), € 21.884,87 (spese € 21.682,78) e € 18.110,32. (spese € 17.973,54).

	2015	2016	2017	2018
Fondo cassa	€ 4.272.503,22	€ 772.634,63	€ 2.285.245,38	€ 1.427.530,37
Cassa vincolata	€ 3.303.356,12	€ 437.241,70	€ 1.709.160,56	€ 1.055.913,93

Dalla Relazione dell'Organo di revisione anno 2015 risulta che:

"L'Ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, nell'importo di euro 2.206.000,18, determina n. 103 del 21/07/2015 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011. Il fondo di cassa al 01/01/2015 pari ad € 2.693.453,42 è capiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati di € 2.206.000,18, la cassa libera risulta essere di € 487.453,24".

La situazione di cassa al 31.12.2017, come da Relazione dell'Organo di revisione risulta essere la seguente:

Composizione cassa vincolata	+/=	2016	2017	2018
Consistenza di cassa effettiva all'1/1	+	3.303.356,12	437.241,70	1.709.160,56
Somme utilizzate in termini di cassa all'1/1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1/1	=	3.303.356,12	437.241,70	1.709.160,56
Incrementi per nuovi accordi vincolati	+	764.546,91	4.983.094,68	4.435.886,53
Decrementi per pagamenti vincolati	-	3.630.661,33	3.711.175,82	5.089.133,16
Fondi vincolati al 31/12	=	437.241,70	1.709.160,56	1.055.913,93
Somme utilizzate in termini di cassa al 31/12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31/12	=	437.241,70	1.709.160,56	1.055.913,93

4.1. Giova ricordare, in merito alla criticità relativa all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura delle spese correnti, con mancato ripristino della relativa quota di cassa vincolata, i principi, al riguardo, fissati dalla giurisprudenza di questa Corte. Anche di recente (cfr. deliberazione Sez. reg. controllo Campania n. 59/2018/PAR), infatti, è stato evidenziato che *«a mezzo della provvista vincolata, la contabilità finanziaria (declinata in entrate e spese) come la contabilità economica (declinata in costi e ricavi e correlate manifestazioni finanziarie) è in grado di rappresentare l'esito (l'output) dell'azione amministrativa, consente cioè di sapere se e quali sono stati gli "impieghi" delle fonti di finanziamento e, in modo correlato, se è stato realizzato lo scopo (in contabilità economica, l'oggetto sociale). Tali obiettivi vengono perseguiti tramite una disciplina di bilancio che deroga, parzialmente, al principio di unità (D.lgs. n. 118/2011, All. 1, § 2): come è noto, infatti, la "singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese,*



salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate". La provvista (e la spesa) vincolata integra l'eccezione di cui all'ultimo paragrafo della norma citata. Segnatamente, per mezzo delle entrate e delle spese vincolate la contabilità pubblica consente di controllare (tramite il bilancio autorizzatorio) e rappresentare (tramite specifici obblighi contabili) la concreta realizzazione di un "programma" o di un obiettivo di spesa (da verificare a consuntivo), improntando la gestione non solo all'equilibrio (art. 81 Cost.), all'efficienza e all'economicità, bensì anche all'efficacia dell'azione amministrativa, cioè, vale a dire, alla verifica ed attuazione di specifici obiettivi di legge corrispondenti a programmi di spesa, ad opere e servizi (art. 97 Cost.). Si tratta, per tali ragioni di spesa il cui finanziamento è obbligatorio e prioritario e, di frequente, costituzionalmente necessario, in quanto sovente collegata ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lett. m Cost.). La manifestazione finanziaria di risorse (fonti) viene così posta in relazione diretta alla realizzazione di un determinato oggetto, vale a dire una spesa di particolare e primaria rilevanza; tale correlazione deve essere oggetto di rappresentazione in bilancio (di qui la deroga al principio di unità), a garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa. In buona sostanza, la disciplina di bilancio in materia di vincoli contabili costituisce uno dei punti focali del sistema, in quanto rende effettivo il bilanciamento di valori che, attraverso la legge, è stato effettuato, individuando spese primarie e obbligatorie per la pubblica amministrazione, e proprio in quest'ottica, è necessario che sia verificato il principio dell'equilibrio e l'effettiva provvista per la loro esecuzione (art. 97, comma 1 Cost.). Per altro verso, come si evince dallo stesso principio sopra citato, occorre distinguere destinazione "generica" (corrispondenti, sul risultato di amministrazione ai c.d. fondi destinati ad investimenti) e vincolo "specifico" corrispondente ai c.d. "fondi vincolati" (cfr. Sezione Autonomie, 31/2015/INPR). Nel primo caso la destinazione opera solo in termini di saldo, in fase di ricostruzione degli equilibri complessivi (art. 97 comma 1 Cost.), richiedendo la legge (art. 187 TUEL e art. 42 D.lgs. n. 118/2011) la verifica, sul risultato di amministrazione, della congruità tra risorse destinate ad investimenti e spesa e la utilizzabilità in entrata di tali risorse (ove presenti o ripristinate tramite l'applicazione integrale del disavanzo) solo dopo il loro accertamento a consuntivo. Nel caso delle entrate "vincolate" la disciplina deroga invece in modo netto al principio di unità, infatti: a) da un lato, nel bilancio di previsione è possibile applicare la quota vincolata (ove corrispondente a risorse non ancora "consumate") a finanziamento della specifica spesa finanziata, anche se la stessa quota è ancora solo presunta (e non è stata "riaccertata" in sede di consuntivo); per altro verso, b) affinché sia realizzato lo specifico programma di spesa (o addirittura opera o servizio) individuato per legge (art. 97 comma 2 Cost.), in fase di gestione e consuntivo, sussiste un obbligo costante di preservare la provvista ed eventualmente di ricostituirla; ciò al fine di evitare che al momento della successiva programmazione si debba constatare l'intervenuta "consumazione" delle risorse o anche solo una grave e stabile



indisponibilità di cassa che possa determinare lo stallo o impedire la realizzazione dell'opera (ad esempio, per il rischio di andare incontro ad eccezioni di inadempimento da parte dei creditori ex art. 1461 c.c. ovvero per l'impossibilità di finanziare successivi stati di avanzamento dei lavori). Il vincolo impresso sulla risorsa, dunque, non riguarda solo il credito, ma, a maggior ragione, la provvista liquida che si forma a valle dell'incasso ed impone una speciale e sostanziale verifica degli equilibri, in particolare, chiede di verificare che le disponibilità di tesoreria ed i crediti siano capienti al lordo di tali vincoli, che devono all'uopo essere registrati man mano che si procede ad accertamento ed incasso. In proposito, giova evidenziare la necessità che tale equilibrio sussista non solo per competenza (delta tra debiti e crediti), ma anche per cassa, emerge da numerosi indici normativi. In primo luogo, l'art. 162, comma 1, TUEL, richiede che il bilancio di previsione, da approvare in pareggio, deve contenere sia le previsioni di competenza che quelle di cassa (sebbene limitatamente al primo anno); in secondo luogo, l'ordinamento contabile, nello specificare il tipo di equilibrio che il bilancio di previsione deve assicurare (art. 42, comma 1 D.lgs. n. 118/2011, art. 9 L. n. 243/2012, nonché art. 162 comma 6 TUEL) chiede espressamente che tale equilibrio sussista per cassa e si esprima in un "saldo" e in un fondo cassa finale "non negativo". Sebbene la cassa sia un bene della vita che per definizione può sussistere o mancare (esprimendo valori nulli o positivi), evidentemente, il Legislatore, così esprimendosi, ha ammesso che essa possa essere "virtualmente" negativa per effetto di eventi che possono avere eroso la sua consistenza "qualitativa", in base a specifici obblighi contabili. Tale equilibrio deve essere quindi "sostanziale" nel senso che, da un lato, deve essere assicurata la congruenza tra flussi di entrata e di uscita, dall'altro, la sua consistenza media deve essere tale da evitare un ricorso stabile a liquidità di terzi ovvero a risorse vincolate a specifici fini. Infatti, essendo la cassa, sostanzialmente, una grandezza di flusso, e potendo per sua natura registrare temporanei disallineamenti tra flussi in entrata ed in uscita, la contabilità pubblica ammette il temporaneo ricorso ad entrate ad altro destinate e alla anticipazione di tesoreria per tamponare fisiologici o imprevisi disallineamenti dell'esigibilità di accertamenti e impegni (cfr. C. cost. n. 188/2014, con riferimento all'istituto eccezionale dell'anticipazione di tesoreria). Quando però il disallineamento non ha più carattere temporaneo e si manifesta come stabile, occorre attivare le specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio. La necessità di siffatte misure di salvaguardia va quindi valutata in base al tempo e alla dimensione dello squilibrio (Sez. Autonomie, n. 16/2012/INPR, spec. sezione prima, punto 3.3 e SRC Campania n. 53/2016/PRSP). Infatti, l'art. 193 del TUEL stabilisce che: "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma



6". Quindi, ove la mancata ricostituzione di entrate non sia dipendente da fatti contingenti od occasionali, ma risulti dovuta ad una strutturale deficienza di cassa nel tempo, l'ente è comunque obbligato a recuperare le risorse vincolate stabilmente mancanti con idonee misure correttive, per garantire che allo stanziamento e all'impegno di nuova spesa (primaria, obbligatoria e, come si è detto, spesso costituzionalmente necessaria) sia assicurata copertura effettiva nonché sostenibilità finanziaria (attraverso la necessaria liquidità e l'equilibrio di cassa). Ciò tanto più nell'attuale sistema dove non è infrequente che, a causa di frequenti e diffuse norme che consentono di spalmare il disavanzo in archi temporali dilatati, tale istituto non sia in grado di svolgere la funzione recuperatoria e di tutela degli equilibri che svolge nel sistema della contabilità finanziaria».

4.2. Alla luce dei predetti principi, appare evidente la criticità che connota la gestione in esame. In forza degli elementi istruttori raccolti, infatti, il disallineamento tra flussi di entrata e di uscita appare non aver più carattere temporaneo, occorrendo attivare specifiche misure di salvaguardia imposte dal precetto costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

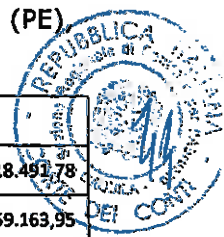
4.3. Conclusivamente sul punto, dunque, si invita l'Ente ad adottare le necessarie misure volte al riallineamento tra flussi in entrata e flussi in uscita, agendo in chiave prospettica o per incrementare *aliunde* il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente.

5. A chiusura dell'esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (anno 2014) (all'1.01.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), e a chiusura degli esercizi 2016, 2017 e 2018 il comune di Bussi Sul Tirino (PE) relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati:

residui al 31 dicembre	2015	2016	2017	2018
Totale residui attivi	€ 1.283.097,82	€ 1.828.844,98	€ 1.678.412,13	€ 1.518.491,78
Totale residui passivi	€ 2.498.827,06	€ 1.709.321,47	€ 3.103.754,36	€ 2.059.163,95

5.1. Nel quadriennio 2015/2018, si rileva un volume consistente di residui, con andamento non costante sia per i residui attivi che per i residui passivi. Si evidenzia una eccedenza dei residui passivi sui residui attivi per le annualità 2015, 2017 e 2018.

La Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, previsto nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una stabilizzazione.



Si ricorda, altresì, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione di effettuare una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui determinazione non può prescindere, difatti, da un'attenta ricognizione dei residui attivi stessi e che un'attenta ricognizione dei residui attivi va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate, tenendo anche presente che la quantificazione, a consuntivo, del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) avviene in stretta correlazione con l'andamento delle riscossioni in c/residui degli ultimi 5 esercizi.

6. In merito al rispetto del limite d'indebitamento, i dati rilevati nei questionari al rendiconto 2015, 2016, 2017 e 2018 mostrano che l'ente ha rispettato il suddetto limite per le annualità in esame, come si evince dalla tabella che segue:

2015	2016	2017	2018
3,79%	2,60%	2,27%	1,91%

Fonte: Questionario sul rendiconto 2018

7. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica- TUSP) il comune di Bussi Sul Tirino (PE), con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 23 dicembre 2019 ha approvato, nei termini di legge prescritti dal Legislatore, la ricognizione delle partecipate ed ha provveduto all'invio della deliberazione alla Sezione regionale di controllo.

Dalla ricognizione si evince che il Comune detiene la seguente partecipazioni indirette: Cogesa S.p.a. con una partecipazione pari allo 0,083%.

8. L'analisi condotta sul quadriennio 2015/2018 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate;
- si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati;
- scarsa attività recupero evasione tributaria per l'annualità 2016;



P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità sopra evidenziate. Per l'effetto:

- l'ente è tenuto a porre in essere azioni volte a garantire, in chiave prospettica, il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'ente porrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Bussi Sul Tirino (PE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 23 luglio 2020.

L'Estensore

Giovanni GUIDA

Il Presidente

Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il **30 LUG. 2020**

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

